

# COMUNE di BUSSOLENO

(Provincia di Torino)

## REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE  
CON DELIBERAZIONE N. 4/07 DEL 23/04/2007

*PROPOSTA VARIAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE, AI SENSI DELL'ART. 31, DELLO STATUTO COMUNALE:*

- *CON DELIBERAZIONE G.C. N. 26/08 DEL 06-03-2008*
- *CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 17/09 DEL 12-03-2009*

MODIFICATA DAL CONSIGLIO COMUNALE

- CON DELIBERAZIONE N. 5 DEL 28-03-2008
- CON DELIBERAZIONE N. 7 DEL 30-03-2009
- CON DELIBERAZIONE N. 11 DEL 17-03-2010

## **Art. 1**

### **Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dagli artt. 52 e 59 D.Lgs. 446/1997.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

Il presente regolamento disciplina l'applicazione delle variazioni all'aliquota di compartecipazione all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita – a norma dell'art. 48, comma 10, Legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art.1, comma 10, Legge 16 giugno 1998, n. 191 – dall'art. 1 D.Lgs 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 12, Legge 13 maggio 1999, n. 133 e dall'art. 6, comma 12 Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e come ulteriormente modificato dall'articolo 1, commi da 142 a 144 della Legge n. 296 del 27.12.2006 (legge Finanziaria 2007) pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27.12.2006.

Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

## **Art. 2**

### **Soggetto attivo**

L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Bussoleno ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

## **Art. 3**

### **Soggetti passivi**

L'addizionale viene applicata, per ogni annualità d'imposta, ai contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Bussoleno alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

## **Art. 4**

### **Modalità di applicazione**

L'aliquota viene applicata al reddito complessivo del contribuente, come determinato ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri riconosciuti deducibili per la medesima.

L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche al netto delle detrazioni riconosciute per la stessa e del credito d'imposta riconosciuto ai redditi prodotti all'estero dall'art. 165 del D.P.R. n. 917/1986.

## **Art. 5 Aliquota**

L'aliquota sarà determinata annualmente e nel limite stabilito dalle normative vigenti, entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

## **Art. 6 Esenzioni**

Le esenzioni sono quelle previste per legge sull'Imposta sul reddito delle persone fisiche; pertanto l'addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'Imposta sul reddito delle persone fisiche IRPEF.

La soglia di esenzione non costituisce franchigia; pertanto per i redditi superiori a tale importo l'addizionale sarà dovuta sull'imponibile complessivo.

## **Art. 7 Modalità di versamento**

L'imposta viene versata dal contribuente contestualmente al versamento, sia in acconto che a saldo, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Il versamento deve essere effettuato direttamente al Comune di Bussoleno attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze, secondo le modalità stabilite dall'art. 1 del D.Lgs. 360/1998 così come modificato dall'art. 1 – comma 142 – della Legge 27/12/2006 n. 296.

L'acconto relativo all'addizionale comunale deve essere versato nella misura del 30% dell'addizionale applicata al reddito imponibile dell'annualità precedente, determinato secondo le modalità di cui all'art. 4 del presente regolamento.

L'acconto viene determinato applicando l'aliquota deliberata per l'anno di riferimento, qualora tale delibera sia stata pubblicata con le modalità di cui all'art. 10, ovvero applicando l'aliquota deliberata per l'anno precedente qualora la pubblicazione risulti successiva a tale termine.

## **Art. 8 Adempimenti dei sostituiti d'imposta**

Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati agli stessi, i sostituiti d'imposta di cui agli artt. 23 e 29 del D.P.R. n. 600/1973 dovranno effettuare i seguenti adempimenti:

- trattenere l'acconto dell'addizionale in un numero massimo di 9 rate mensili a partire dal mese di marzo;
- trattenere il saldo dell'addizionale, determinato all'atto delle operazioni di conguaglio, in un numero massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga

successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'addizionale residua deve essere prelevata in un'unica soluzione.

L'importo da trattenere e quello trattenuto devono essere indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'art. 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al D.P.R. n. 322/1998.

### **Art. 9 Funzionario responsabile**

Il responsabile per la gestione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, è il Funzionario responsabile dell'Ufficio Tributi.

### **Art. 10 Pubblicazione**

Il servizio Tributi del Comune provvederà agli adempimenti propedeutici alla pubblicazione della deliberazione comunale concernenti le variazioni dell'aliquota. La predetta deliberazione avrà efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito individuato con D.M. 31 maggio 2002, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Interno, che dovrà avvenire non oltre il 20 gennaio dell'anno di riferimento.

### **Art. 11 Efficacia e norme di rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti. (art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360).

Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il **1° gennaio 2009**.